

# Dal 2027 sale il costo per l'esonero dalle assunzioni obbligatorie di lavoratori con disabilità

Il Ministero del Lavoro adegua anche l'importo della sanzione per mancata copertura della quota di riserva

/ Federico ANDREOZZI

Con il DM 3 agosto 2026 n. [100](#), il Ministero del Lavoro ha adeguato a **44,32 euro** l'importo del contributo esonerativo ex [art. 5](#) commi 3 e 3-bis della L. 12 marzo 1999 n. 68, nell'ambito della disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità.

Con l'occasione, si ricorda che, ai sensi dell'[art. 3](#) della L. 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità, individuati all'art. 1 della stessa L. [68/99](#), nella seguente misura: **sette per cento** dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

A fronte di detto obbligo, l'[art. 5](#) comma 3 della L. 68/99 prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali **condizioni** della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di persone con disabilità, di ottenere un esonero parziale dall'obbligo di assunzione, previo versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta (c.d. "esonero parziale autorizzato"). Le speciali condizioni di attività che possono consentire l'esonero sono, ai sensi dell'[art. 3](#) del DM 7 luglio 2000 n. 357: la **faticosità** della prestazione lavorativa richiesta; la **pericolosità** connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; la particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. L'esonero può essere autorizzato, per un periodo di tempo determinato, fino alla percentuale massima del **60%** della quota di riserva e fino all'**80%** per i datori di lavoro operanti nei settori della sicurezza e della vigilanza, nonché nel settore del trasporto privato, ex [art. 3](#) comma 2 del DM 357/2000.

Al contempo, l'[art. 5](#) comma 3-bis della L. 68/99 consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni con tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al **60 per mille** di autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzione, limitatamente ai medesimi addetti, previo versamento di un contributo esonerativo al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'[art. 13](#) della L. 68/99 (c.d. "esonero autocertificato").

L'autocertificazione deve essere presentata esclusivamente in via **telematica** secondo quanto previsto dal DM [11 giugno 2024](#), mediante la procedura accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e compilando il modulo on line con l'indicazione, tra le altre cose: della base di computo; del numero dei lavoratori con disabilità occupati; del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato; della quota di esonero. Quest'ultima, a sua volta, non può essere superiore: alla differenza tra la quota di riserva e la **quota netta** (intesa, ai sensi dell'art. 2 del decreto menzionato, come la quota di riserva calcolata sulla base netta, ossia sulla base di computo al netto del numero degli addetti impiegati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille); alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati; al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 68/99. Dunque, in forza del DM [100/2026](#), il contributo previsto per la fruizione dell'esonero parziale autorizzato e di quello autocertificato è elevato da 39,21 euro a **44,32 euro**, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L'importo così adeguato si applica a decorrere dal **1° gennaio 2027**.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, ai sensi dell'[art. 15](#) comma 4 della L. 68/99, decorsi **sessanta giorni** dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della stessa L. [68/99](#), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti, per cause imputabili al datore di lavoro, non coperta la quota d'obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di una somma pari a **cinque volte** la misura del contributo esonerativo di cui all'[art. 5](#) comma 3-bis della L. 68/99 al giorno per ciascun lavoratore con disabilità che risulta non occupato nella medesima giornata.

Per effetto dell'adeguamento, la **sanzione** prevista dall'[art. 15](#) comma 4 della L. 68/99 è determinata in misura pari a **221,60 euro** (cinque volte 44,32 euro), per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.